

**Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, sentenza n. 197 del 14 maggio 2014**

*Presentazione delle offerte – Sussistenza di un unico centro decisionale – elementi di collegamento sostanziali*

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento**

**(Sezione Unica)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 222 del 2013, proposto da:  
Cantieri Industriali S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. .... con domicilio presso la segreteria di questo TRGA in Trento .....

***contro***

Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. .... con domicilio eletto presso l'Avvocatura della P.A.T. in Trento ..... ;  
Comune di Comano Terme, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

***nei confronti di***

Building Service S.r.l., non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

del verbale di gara dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti di Trento n. 1214/2013 di data 24.9.2013, comunicato con nota prot. n. S171/2013/522096/3.4/1563-11 del 26.9.2013 di esclusione della ricorrente dalla

gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di rifacimento delle reti idropotabili e fognarie frazioni di Duvredo ed altre del Comune di Bleggio Inferiore.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2014 il cons. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha partecipato, insieme ad altre 32 concorrenti, tra cui Building Service s.r.l., alla gara di appalto, svolta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per i lavori di rifacimento delle reti idropotabili e fognarie delle frazioni di Duvredo-Santa Croce-Villa di Bleggio del Comune di Bleggio Inferiore III° intervento.

2. Essa è stata esclusa dalla gara per violazione dell'art. 38, comma 1, lett. m-  
quater, del d.lgs. 163/2006, e cioè perché l'offerta da essa presentata dimostra esservi una relazione con Building Service s.r.l., tale per cui essa è imputabile ad un unico centro decisionale.

Conseguentemente è stata escussa la cauzione provvisoria ed è stata effettuata la relativa segnalazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture (AVCP).

3. Da ciò il presente ricorso, con cui vengono dedotte più censure di violazione di legge e di eccesso di potere, in particolare perché gli indizi di collegamento rilevati

dall'Amministrazione non sarebbero né gravi né precisi né concordanti e l'esclusione non sarebbe stata adeguatamente motivata.

Accessoriamente è stata presentata istanza risarcitoria, in forma specifica o, in subordine, per equivalente.

4. L'Amministrazione provinciale intimata, costituitasi in giudizio, ha contestato puntualmente la fondatezza del ricorso concludendo per la sua reiezione.

5. Sull'istanza cautelare proposta dalla ricorrente il Collegio si è pronunciato rigettandola per carenza di *fumus boni iuris* con ordinanza 8.11.2013, n. 129.

Nel frattempo la gara è proseguita ed è stata aggiudicata a Costruzioni Bordignon s.r.l..

6. Nel merito, il ricorso è infondato.

Invero, sussistono nella fattispecie plurimi indizi, precisi e concordanti, circa la sussistenza di un unico centro decisionale, cui appaiono imputabili sia l'offerta della ricorrente, sia quella di Building Service s.r.l..

Tali indizi, accertamente rilevati dall'Amministrazione, consistono in particolare in:

a) identità del ribasso offerto dalle due concorrenti - perfino nelle tre cifre decimali - pari a 11,107%;

b) polizze fideiussorie recanti la cauzione provvisoria, rilasciate dalla stessa Agenzia Groupama, nello stesso giorno;

c) relazioni tecniche, prodotte in gara, aventi la medesima veste grafica e numerose coincidenze contenutistiche e formali, anche in alcuni errori ortografici, pur se le offerte tecniche sono parzialmente diverse.

7. Gli anzidetti indizi rivelano, effettivamente, l'esistenza di elementi oggettivi e concordanti tali da ingenerare pericolo per il rispetto dei principi di segretezza, serietà delle offerte e par condicio tra le concorrenti (cfr. Cons. Stato, VI, 9/7/2013, n. 3628; id., n. 1091 del 2013; n. 844 del 2012; n. 6469 del 2010).

Si tratta di dati oggettivi ed inequivocabili, sufficienti a sorreggere l'impugnato provvedimento di esclusione dalla gara, a prescindere da ogni altra valutazione sulla sussistenza di eventuali elementi di dolo ed a prescindere, inoltre, dal fatto che i punteggi attribuiti alle due concorrenti non erano idonei a far conseguire alcun risultato utile e non potevano, comunque, influenzare l'esito della gara.

Quest'ultimo rilievo, del resto, poteva essere apprezzato solo a posteriori.

8. Le giustificazioni opposte dalla ricorrente circa le coincidenze rilevate nelle due offerte (le due società hanno sede nello stesso Comune e sono clienti della medesima compagnia di assicurazione; inoltre sarebbe stato utilizzato lo stesso supporto informatico tratto da internet) da un lato non possono sconfiggere l'impressionante uguaglianza dell'offerta economica (perfino nei tre decimali!) e, d'altra parte, non sembrano probanti, anzi rivelano una situazione di vicinanza che avvalorava, anziché smentire, la presenza di un collegamento tra le due imprese.

Dunque, l'esclusione dalla gara si appalesa sorretta da idoneo presupposto ed idoneamente motivata, anche in relazione alle controdeduzioni dell'interessata.

9. Conseguenzialmente all'esclusione dalla gara, sono stati disposti - come effetti sanzionatori automatici e vincolati - l'incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione all'AVCP, ex art. 38, comma 1ter, e 48 del d.lgs. 163/2006.

Al riguardo, il Collegio osserva che, secondo una consolidata e condivisibile giurisprudenza, nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici l'incameramento della cauzione e la segnalazione all'Autorità di vigilanza costituiscono conseguenze automatiche dell'esclusione, come tali non suscettibili di alcuna valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione con riguardo ai singoli casi concreti.

10. Di conseguenza, ciò che è possibile censurare, innanzi al Giudice amministrativo, è la legittimità dell'esclusione, e non, una volta che questa sia ritenuta legittima, l'adozione dei conseguenti atti di incameramento della cauzione

e di segnalazione, essendo questi conseguenze automatiche previste ex lege, con irrilevanza anche di una eventuale buona fede dell'impresa (cfr. C.d.S., sez. IV, 16.2.2012, n. 810; 24.4.2013, n. 2832; sez. V, 6.3.2013, n. 1370; 10.9.2012, n. 4778; 8.4.2014, n. 1659).

11. In particolare, poi, quanto all'incameramento della cauzione provvisoria, il Collegio condivide quella giurisprudenza, espressa dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria (4.5.2012, n. 8), secondo cui tale conseguenza sanzionatoria si estende a tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicataria, intendendosi per tale qualunque ostacolo alla stipulazione e, dunque, non solo il rifiuto di stipulare o il difetto di requisiti speciali, ma anche il difetto di requisiti generali di cui all'art. 38 citato.

12. Anche circa la segnalazione all'Autorità di vigilanza, la stessa condivisibile giurisprudenza, appena citata, afferma che essa va fatta non solo nel caso di riscontrato difetto dei requisiti di ordine speciale, in sede di controllo a campione ex art. 48 d. lgs. 163/2006, ma anche in caso di accertamento negativo sul possesso dei requisiti di ordine generale, alla luce di una lettura combinata con l'art. 6, comma 11, dello stesso d.lgs. 163/2006.

13. In conclusione, per le ragioni che precedono il ricorso è infondato e va respinto.

14. Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'Amministrazione provinciale resistente che liquida complessivamente in € 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2014

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)